

N. 1251

DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa del senatore PANIZZA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 2014 Modifiche al codice civile in materia di divieto di patti successori

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Da lungo tempo la dottrina italiana denuncia l'inadeguatezza della disciplina del codice civile che considera il testamento quale unico strumento per regolare la successione *mortis causa*. Il divieto dei patti successori (articolo 458 del codice civile) non trova sufficienti giustificazioni, soprattutto per quanto concerne i cosiddetti patti rinunciativi e pone l'Italia in una posizione di isolamento rispetto a quasi tutti i paesi europei che ammettono una maggiore esplicazione dell'autonomia privata in materia successoria. Tale divieto inoltre va contro il comune sentire che è ormai orientato a poter regolare mediante accordi tra gli interessati il destino del patrimonio familiare e costringe a complesse alchimie per mantenere in equilibrio le diverse successioni dei genitori.

La proposta di abrogazione del divieto dei patti successori implica, quale conseguenza logica, che non possa richiedersi la restituzione delle somme eventualmente versate al rinunciante in esecuzione del patto. Dunque, quanto dato in esecuzione del patto, non sarà più soggetto a ripetizione *ex* articolo 2033 del codice civile, in base ai principi dell'indebito oggettivo.

Prendendo spunto dal diritto tedesco e applicando l'istituto della rappresentazione *ex* articolo 467 del codice civile, il presente disegno di legge prevede, altresì, l'estensione degli effetti della rinunzia a favore dei discendenti del rinunciante, se quest'ultimo è un discendente o un parente collaterale in secondo grado della persona della cui successione si tratta (precisamente, figlio legittimo, legittimato, adottivo o naturale, nonché fratello o sorella).

L'abrogazione dell'ultimo inciso di cui all'articolo 458 del codice civile non può prescindere dalla corrispondente abrogazione della previsione di cui al secondo comma dell'articolo 557 del codice civile, che attualmente prevede il divieto di rinuncia al diritto di chiedere, finché vive il donante o il disponente, la riduzione delle donazioni delle disposizioni lesive della legittima. Diversamente, si potrebbe creare un'incongruenza normativa difficilmente superabile. Ammettendo la rinuncia - preventiva all'apertura della successione – al diritto di chiedere la riduzione di una donazione, con dichiarazione contestuale o successiva alla donazione fatta per atto pubblico sotto pena di nullità, si vuol perseguire lo scopo di migliorare la certezza e la sicurezza dei traffici giuridici.

Non ritenendosi ammissibile la rinuncia all'intera posizione successoria, ossia alla qualità di chiamato all'eredità, si opta per l'abrogazione parziale del divieto dei patti successori rinunciativi, prevedendo la possibilità di rinunciare mediante contratto a diritti che potranno derivare da una successione non ancora aperta.

L'atto unilaterale o il contratto di rinunzia ai diritti successori o all'esercizio dell'azione di riduzione di donazione o di disposizione lesiva della legittima, effettuato durante la vita del disponente o del donante, deve essere reperibile e conoscibile da qualsiasi interessato a seguito della morte di tale soggetto.

Pertanto si considera necessario l'inserimento degli estremi dell'atto nel registro generale dei testamenti (a valenza territoriale nazionale ed internazionale) consultabile da chiunque, a seguito della morte della persona della cui successione si tratta.

L'atto o il contratto qualora riferibile a beni immobili o mobili registrati deve essere trascritto, nei termini di legge, nei rispettivi pubblici registri, agli effetti degli articoli 2644 e 2684 del codice civile. XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* all'articolo 458, ultimo periodo, le parole: «o rinunzia ai medesimi» sono soppresse;
- *b*) all'articolo 458, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«È ammessa la rinunzia a diritti che possono spettare a taluno su una successione non ancora aperta.

Non può essere pertanto richiesta la restituzione delle somme eventualmente versate al rinunziante in esecuzione del patto.

La rinunzia ai diritti che possono spettare su una successione non ancora aperta vincola anche coloro che potrebbero sostituirsi al rinunziante per rappresentazione.

La rinunzia, contenuta in un contratto stipulato tra il rinunziante e l'ereditando, deve essere fatta per atto pubblico sotto pena di nullità.

Il contratto può essere impugnato per dolo o violenza secondo quanto previsto negli articoli 1427 e seguenti del codice civile. L'azione di annullamento si prescrive in un anno.

Il contratto può essere sciolto per mutuo dissenso, nella stessa forma, entro un anno dal giorno della stipula»;

- c) all'articolo 557 il secondo comma è abrogato.
- 2. Dopo l'articolo 51-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie di cui al regio decreto

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

30 marzo 1942, n. 318, è aggiunto il seguente:

«Art. 51-ter. – L'atto unilaterale recettizio o il contratto con il quale si rinunzia ai diritti che possono spettare su una successione non ancora aperta deve essere trasmesso entro trenta giorni, a cura del notaio rogante, al registro generale dei testamenti, mediante presentazione di copia in carta libera all'archivio notarile distrettuale.

Devono essere comunicati, negli stessi modi ed entro il medesimo termine, la revoca dell'atto unilaterale, lo scioglimento del contratto per mutuo consenso o la sentenza di annullamento per dolo o violenza.

Le disposizioni contenute nei precedenti commi si applicano, altresì, all'atto unilaterale recettizio o al contratto da cui risulti la rinunzia, effettuata durante la vita del donante o del disponente, al diritto di esercitare l'azione di riduzione di donazione o di disposizione lesiva della quota di legittima».